

COMUNE DI ESCOLCA
PROVINCIA DI CAGLIARI

**Regolamento per il funzionamento
delle Commissioni Comunali**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 05.08.2010.

PREMESSA

Il presente regolamento stabilisce le norme di funzionamento delle Commissioni, con esclusione di quelle dotate di specifica normativa.

Art.1.
ISTITUZIONE

1. L'istituzione e le attribuzioni delle Commissioni sono disciplinate dal presente regolamento.

Art.2
COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio Comunale può istituire Commissioni consiliari permanenti, temporanee o speciali relative a questioni e problematiche di carattere particolare o generale determinandone i poteri, l'oggetto, i limiti temporali dell'attività.
2. Tali Commissioni saranno, di norma, composte da cinque consiglieri, compreso il Presidente: due espressi dal gruppo di maggioranza e due dai gruppi di minoranza.
3. I Presidenti delle Commissioni riferiranno al Consiglio Comunale al termine del loro lavoro a mezzo di relazione scritta contenente, anche, in caso di non unanime consenso, le posizioni minoritarie.
4. Il Presidente è il Sindaco o un suo delegato. Per le Commissioni di controllo e di garanzia la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

Art.3
COMMISSIONI COMUNALI

1. *La Giunta Comunale può istituire le seguenti Commissioni Comunali:*

- Agricoltura e Allevamento;
- Servizi Sociali;
- Cultura e Beni Archeologici;
- Sport;
- Statuti e Regolamenti ;
- Lavori Pubblici ;
- Pari opportunità;
- Lavoro e Attività Produttive.

2. Le Commissioni sono composte, di norma, da cinque membri, compreso il Presidente (Sindaco o suo delegato), scelti anche all'esterno del Consiglio Comunale, aventi i requisiti della eleggibilità a consigliere comunale con specifiche competenze in materia.
3. le Commissioni sono così composte:
 - Agricoltura e Allevamento: due consiglieri comunali di cui uno di minoranza, più due esperti;
 - Servizi Sociali: tre consiglieri comunali di cui uno di minoranza, più un esperto;
 - Cultura e Beni Archeologici: tre consiglieri comunali di cui uno di minoranza, più un esperto;
 - Sport: due consiglieri comunali di cui uno di minoranza, più due esperti;
 - Statuti e Regolamenti: tre consiglieri comunali di cui uno di minoranza, più un esperto;
 - Lavori Pubblici: due consiglieri comunali di cui uno di minoranza, più due esperti;
 - Pari Opportunità: due consiglieri comunali di cui uno di minoranza, più due esperti;
 - Lavoro e attività Produttive: due consiglieri comunali di cui uno di minoranza, più due esperti;

Art.4 GRUPPI DI LAVORO

1. Oltre alle Commissioni comunali di cui all'articolo precedente, la Giunta Comunale può istituire, di volta in volta, Gruppi di lavoro su tematiche specifiche.
2. Detti gruppi devono essere composti da almeno tre membri anche esterni alle rappresentanze consiliari e con profilo attinente alle tematiche specifiche.
3. Il Presidente del Gruppo di lavoro è nominato dalla Giunta Comunale contemporaneamente alla sua costituzione.
4. Ai Gruppi di lavoro si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli seguenti.

Art.5 FINALITA' E POTERI

1. Le Commissioni comunali espletano indagini conoscitive, di studio e di approfondimento, nonché formulano proposte su questioni inerenti il rispettivo settore o ad esse demandate dal Consiglio Comunale, dalla Giunta o dal Sindaco.
2. Il Sindaco, la Giunta Comunale ed il Consiglio comunale terranno nella giusta considerazione il parere delle Commissioni anche se non obbligatorio né vincolante per l'Amministrazione.
3. Ad ogni seduta verrà redatto un verbale quale sintesi del lavoro svolto e posto a disposizione dell'Amministrazione comunale.

Art.6 DURATA DELLE COMMISSIONI

1. Ogni Commissione dura in carica per la durata del Consiglio Comunale.

Art.7 DECADENZA DEI COMMISSARI

1. I singoli commissari decadranno dall'essere membri delle commissioni in caso di dimissioni, ed in caso di assenza ingiustificata ai lavori della commissione per cinque volte consecutive.
2. La giustificazione dell'assenza dovrà essere preventivamente comunicata al Presidente della Commissione.
4. I commissari decaduti saranno sostituiti dalla Giunta Comunale entro venti giorni.

Art.8
ORGANIZZAZIONE DELLE COMMISSIONI

1. La commissione è convocata a cura del Presidente.
2. Il Presidente nomina il segretario scegliendolo tra i membri della commissione, stabilisce l'ordine del giorno, provvede alla disponibilità del locale riunione, fa recapitare, tramite il servizio comunale di notifica, gli avvisi di convocazione delle riunioni con un anticipo di almeno tre giorni per le sedute ordinarie e di 24 ore per le eventuali sedute d'urgenza.
3. Su richiesta scritta di almeno tre commissari, la commissione dovrà essere convocata entro il termine di venti giorni per la discussione delle problematiche indicate nella richiesta.
4. Il Presidente presiede le adunanze, introduce gli argomenti, regola il dibattito, mette ai voti le proposte, dichiara i risultati.
5. Il segretario partecipa a pieno diritto ai dibattiti ed alle votazioni e nel contempo dovrà verbalizzare la riunione.
6. Le decisioni delle commissioni sono valide allorchè vengano adottate dalla maggioranza dei commissari presenti.
7. Le commissioni possono sentire di volta in volta i rappresentanti di Organizzazioni, Enti, Associazioni, Persone e Gruppi interessati al problema.

Art.9
VALIDITA' DELLE SEDUTE

1. In prima convocazione la seduta è valida quando sono presenti la metà più uno dei componenti la commissione.

Art.10
VOTAZIONE

1. Le votazioni avvengono per alzata di mano. Ciascun membro può far inserire a verbale una propria dichiarazione di voto. Le proposte sono approvate a maggioranza semplice.

Art.11
PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

La commissione avrà la facoltà di indire sedute pubbliche. In questo caso i cittadini possono assistere ai lavori delle commissioni senza diritto di parola, salvo specifica autorizzazione del Presidente.

Art.12
SEDUTE DELLE ADUNANZE

1. Di norma, per le sedute delle commissioni saranno utilizzati i locali disponibili nella sede comunale.
2. Le sedute potranno altresì svolgersi in altre sedi aperte al pubblico individuate dal presidente, per la trattazione di specifici e particolari argomenti.

Art.13
RIMBORSO SPESE

1. L'elezione a membro delle commissioni e/o dei gruppi di lavoro e la partecipazione alle stesse non danno diritto a compensi.

Art.14

RINVIO AD ALTRE NORME

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni contenute nel T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del 18.8.2000 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nello Statuto Comunale.